



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 374/15/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 9/15/ISP
AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ MULTI MEDIA COOP. SOC.
COOP. A R.L. PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 11 E 13
DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS DEL 26 NOVEMBRE
2008, RECANTE "REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA
TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE"**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 17 giugno 2015;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. c), n. 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "*Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante "*Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma secondo, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa*";

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante "*Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416*";

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, concernente il "*Regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei*

contributi all'editoria, a norma dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/13/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante «*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*», come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTO l'atto di contestazione del Direttore del Servizio ispettivo, registro e Co.re.com. n. 9/15/ISP del 16 febbraio 2015;

CONSIDERATO che la predetta società ha presentato una memoria difensiva ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in cui rende noto che: “*non ha mai richiesto contributi riguardanti le leggi che vengono espressamente citate nella delibera AGCOM 666/08/CONS e relativi allegati*”, allegando a tal riguardo copia della domanda inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri in cui risulta che la società ha chiesto di essere ammessa al contributo all'editoria per l'anno 2013 previsto dall'art. 2, comma 5, del d.l. 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103 (Agenzie di informazione radiofonica);

CONSIDERATO che il predetto Servizio, in base ad un ulteriore approfondimento svolto con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria (DIE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha avuto conferma di quando dedotto dalla parte in sede istruttoria;

CONSIDERATO che il “*Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*”, all'art. 11 comma 3, richiede alle sole imprese richiedenti i contributi ai sensi dell'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'obbligo di effettuare la comunicazione annuale entro il 31 gennaio di ogni anno;

CONSIDERATO, pertanto, non sussistere per la società Multi Media coop. soc. coop. a r.l., avendo presentato richiesta del contributo all'editoria per l'anno 2013 previsto dall'art. 2, comma 5, del d.l. 18 maggio 2012 n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103 (Agenzie di informazione radiofonica), l'obbligo di effettuare la comunicazione annuale entro il termine anticipato del 31 gennaio 2014,

fermo restando l'obbligo di effettuare la comunicazione annuale entro i termini previsti dal comma 2 dell'art. 11 del Regolamento citato;

CONSIDERATO che la società Multi Media coop. soc. coop. a r.l. ha effettuato la comunicazione annuale entro i termini previsti dal comma 2 dell'art. 11 del Regolamento citato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Presidente Angelo Marcello Cardani, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 9/15/ISP, avviato nei confronti della società Multi Media coop. soc. coop. a r.l. - c.f. 09740661005 - con sede legale in Roma (RM), Via Galileo Galilei n. 55, c.a.p. 00185, iscritta al Registro degli operatori di comunicazione con il numero 17667.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 17 giugno 2015

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Sclafani